



INAIL

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2000 PERSONALE DELLE AREE A - B - C

A seguito dell'ipotesi di accordo siglata in data 23 giugno 2000 ed al termine della procedura stabilita dall'art.20 della legge n.488/99, il giorno *21 dicembre 2000*, la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale confermano integralmente la suddetta ipotesi di accordo.

Inoltre, le parti - secondo gli indirizzi formulati dai Ministeri vigilanti - convengono sulle modifiche relative alla costituzione del fondo di Ente per i trattamenti accessori per l'anno 2000 (il cui importo globale - pari a lire 167.075.880.622 - viene confermato), quali risultano dal seguente prospetto:

a) importi stanziati in applicazione dell'art.35 del CCNL 06.07.95; importi derivanti dagli artt.3,4 e 6, comma 5, del CCNL 01.07.96	L. 103.268.304.789	
b) importi di cui all'art.30 del CCNL 16.02.99 (10% straordinario)	L. 1.332.000.000	
c) importi di cui alla lett.g) art.31 CCNL 16.2.99	L. 4.919.000.000	
TOTALE	L. 109.519.304.789	
f) minori spese per part-time	L. 791.593.000	
i) importi derivanti da art.15 L.88/89	L. 9.260.000.000	
j) 0,80% retribuzione mensile complessiva	L. 3.592.984.772	
k) 2% retribuzione mensile con esclusione degli importi tabellari e della I.I.S.	L. 3.112.673.700	
TOTALE PARZIALE	L. 126.276.556.261	
h) importi derivanti da art.18 L.88/89	L. 12.817.485.268	
c) risparmi di gestione per spese di personale	L. 27.981.839.093	
TOTALE GENERALE	L.167.075.880.622	

Per quanto concerne i progetti speciali per l'anno 2000, le parti, in ordine agli obiettivi, modalità e criteri, rinviano all'accordo integrativo sottoscritto in data 17 luglio 2000, nonché alle integrazioni di cui al verbale di verifica del 7 novembre 2000.

Nell'occasione, le parti, in applicazione del punto G) dell'ipotesi di accordo 23 giugno 2000, convengono di attribuire al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, già inquadrato nelle posizioni ordinamentali B2 e C1 e successivamente trasformato a tempo indeterminato allo scadere del biennio di attività di servizio, le posizioni di sviluppo economico B3 e C2. Ciò nel rispetto di quanto stabilito dal CCIE 30 luglio 1999, allegato 1), che prevede, tra l'altro - in riconoscimento della professionalità acquisita e connessa al processo riorganizzativo dell'Ente - l'attribuzione della posizione di sviluppo economico B3 e C2 al personale che ha maturato un periodo di permanenza nella precedente posizione ordinamentale B2 e C1, rispettivamente, di 2 e 3 anni.

Pertanto, al personale assunto con contratto di formazione e lavoro nel 1997 e 1998 e trasformato a tempo indeterminato, rispettivamente, nel corso del 1999 e del 2000, sarà attribuita la posizione di sviluppo economico secondo le seguenti progressioni e decorrenze:

- da B2 (anno di assunzione 1997) a B3 dal 1° gennaio 2000
- da C1 (anno di assunzione 1997) a C2 dal 1° gennaio 2001
- da B2 (anno di assunzione 1998) a B3 dal 1° gennaio 2001

Tali posizioni non saranno remunerate con la retribuzione di professionalità.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL M. K. T. onie Gioie

CISL

UIL

CSA di Cisl/Fialp

R.d.B.

CONFSAL/Ugl

LA DELEGAZIONE

Gione

Ugl

Ugl

Ugl